

**Decreto federale
concernente l'emendamento degli accordi
di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e
Israele, la Romania e la Turchia**

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale¹;
visto il messaggio allegato al rapporto dell'11 gennaio 2006² sulla politica
economica esterna,

decreta:

Art. 1

¹ I seguenti emendamenti degli accordi di libero scambio conclusi tra gli Stati dell'AELS e Israele, la Romania e la Turchia sono approvati:

- a. le decisioni 3/2005 (appendice 2) e 4/2005 (appendice 3) del Comitato misto AELS-Israele del 15 giugno 2005;
- b. la decisione 3/2004 (appendice 4) del Comitato misto AELS-Romania del 1° aprile 2004;
- c. la decisione 1/2005 (appendice 5) del Comitato misto AELS-Turchia del 15 maggio 2005.

² Il Consiglio federale è autorizzato a ratificare gli emendamenti.

Art. 2

Il presente decreto non sottostà a referendum.

¹ RS 101

² FF 2006 1647

